



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

RACCOMANDATA *A MANO*

PROT. N. 4800/22702 GAB.

BARI 18.6.1993



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. telefax n. 200/3012/PU020.01/96 del 18.6.1993).

**CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO**

Ord. _____ Classe _____
Prod. N. 2635

OGGETTO: L.R.: " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995".

Con riferimento alla nota n. 2871 del 19.5.1993 concernente la legge regionale: " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995", approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 185 del 27 e 28 aprile 1993 con dichiarazione d'urgenza, si comunica che il Governo ha rilevato che: a) l'art. 27, prevedendo la riorganizzazione dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria e la relativa articolazione in settori ed Uffici di dignità dirigenziale in mancanza di una organica riorganizzazione della struttura amministrativa regionale e dell'individuazione del contingente delle figure dirigenziali,



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n.4800/22702 del 18.6.1993)

- 2 -

non è in linea con i principi di cui all'art. 2 della legge-delega n. 421/92 e della relativa normativa di attuazione. Ciò che dicasi anche per la disposizione di cui all'art. 34 concernente i settori e gli uffici della formazione professionale; b) l'art. 28, prevedendo la decadenza delle convenzioni in atto tra la Regione e le istituzioni private per la riabilitazione e le case di cura convenzionate ed il contestuale trasferimento alle UU.SS.LL. della titolarità delle suddette convenzioni in mancanza della determinazione del fabbisogno delle attività convenzionate derivante da apposito provvedimento programmatico, non è in linea con i criteri di cui allo art. 4, comma 2°, legge n. 412/91; c) l'art. 31, ove dispone - peraltro in mancanza di un provvedimento programmatico - la disattivazione dei presidi ospedalieri che non possiedono gli standards e i requisiti minimi previsti dall'art. 4 della legge n. 412/91 in mancanza del contestuale ricollocamento presso altre strutture del relativo personale, non è in linea con il surriferito art. 4, comma 3° della legge n. 412/91, nonchè con il principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; d) gli artt. 32 e 33, concernenti la disciplina della mobilità del personale tra le aziende esercenti il trasporto pubblico locale e la previsione di interventi finanziari regionali ad integrazione dei trattamenti di fine rapporto del suddetto personale, al fine di incentivare l'esodo del personale stesso, esula dalla competenza regionale in materia di trasporti pubblici locali come individuata nell'art. 84 del D.P.R. n. 616/77 e nella legge quadro n. 151/1981; il medesimo articolo 33, inoltre, invade l'esclusiva competenza statale in materia previdenziale.

st



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 4800/22702 del 18.6.1993).

- 3 -

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento ad un nuovo esame del Consiglio Regionale, richiamando, altresì l'attenzione degli Organi Regionali sul disposto di cui all'art. 51, 2° comma, della legge regionale di contabilità che consente la gestione provvisoria delle parti del bilancio non censurate. Ciò comporta la possibilità della promulgazione e pubblicazione delle disposizioni di legge anzidette salvo quelle di cui agli artt. 27, 28, 31, 32, 33 e 34. Nell'occasione il Governo ha peraltro osservato che la Regione può addivenire all'effettiva contrazione dei mutui per il risanamento della situazione debitoria di cui all'art. 15 del provvedimento in esame soltanto dopo la presentazione da parte della Giunta Regionale della relazione contenente l'analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l'ammontare globale del disavanzo, nonché la contestuale adozione di provvedimenti legislativi concernenti i conti consuntivi degli anni 1991 e 1992. A ciò si aggiunge l'esigenza dell'introduzione di un nuovo comma al citato art. 15 al fine dell'estensione della previsione concernente l'Ente finanziatore della Regione (Cassa Depositi e Prestiti) anche ad altri Istituti di Credito così come disposto dall'art. 20 della legge n. 68/1993.

In conseguenza

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA appone, limitatamente alle parti della legge in oggetto, non rinviate dal Governo, il "visto" di cui all'art. 127, 1° comma, della Costituzione, con esclusione degli articoli oggetto del rinvio (artt. 27, 28, 31, 32, 33 e 34) e con richiamo alle altre osservazioni

t



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 4800/22702 del 18.6.1993)

- 4 -

come sopra formulate dal Governo.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

Fa/